SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 145

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 24 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 111

**Ministero delle finanze**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 1998.

**Proroga dei termini di decadenza in conseguenza dell'irregolare funzionamento dell'ufficio unico esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Brescia.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la richiesta di emissione del decreto di proroga dei termini di decadenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 presentata per gli eventi di carattere eccezionale che nel periodo dal 18 al 23 dicembre 1997 hanno impedito il regolare espletamento delle notifiche eseguite a mezzo posta celere dall'ufficio unico esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Brescia;

Visto il parere favorevole espresso dal presidente della corte di appello di Brescia con nota dell'8 aprile 1998, con la quale è stata confermata la ricorrenza degli eventi di carattere eccezionale in questione;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 concernente la proroga dei termini di decadenza;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento, nei giorni dal 18 al 23 dicembre 1997, dell'ufficio unico esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Brescia per le notificazioni degli atti spediti tramite il servizio di posta celere curato dall'Ente Poste italiane, area servizi postali, filiale di Brescia, i termini per il compimento delle notificazioni effettuate a mezzo posta celere dal suddetto ufficio, scadenti nei giorni compresi tra il 18 ed il 23 dicembre 1997 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 giugno 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

**98A5372**

---

DECRETO 17 giugno 1998.

**Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della corte di appello di Napoli e della pretura di Frattamaggiore.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 56/98 in data 14 marzo 1998 del presidente della corte di appello di Napoli, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti di detta corte di appello e della pretura di Frattamaggiore, non sono stati in grado di funzionare nei giorni 29 e 30 settembre 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della corte di appello di Napoli e della pretura di Frattamaggiore nei giorni 29 e 30 settembre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, son prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 giugno 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

**98A5373**

---

DECRETO 18 giugno 1998.

**Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Lucca Giovanna, nata a Milano il 28 agosto 1970, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio de Abogados de Madrid (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato».

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito nella sessione di giugno 1993 presso l'Università Complutense di Madrid;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 10 giugno 1997 presso l'Università degli studi di Milano;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Lucca Giovanna, nata a Milano il 28 agosto 1970, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 18 giugno 1998

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

**98A5374**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 1998.

**Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale della «Gara di motonautica Venezia-Montecarlo di Scilla», della «Regata velica di Pantelleria» e della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» - manifestazione 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1997;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Gara di motonautica Venezia-Montecarlo di Scilla», «Regata velica di Pantelleria» e «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» - manifestazione 1998 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della «Gara di motonautica Venezia-Montecarlo di Scilla», della «Regata velica di Pantelleria» e della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» - manifestazione 1998, con inizio il 20 maggio 1998, si concluderà il 2 agosto 1998.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale della «Gara di motonautica Venezia-Montecarlo di Scilla», della «Regata velica di Pantelleria» e della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» - manifestazione 1998, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 29 luglio 1998.

I biglietti invenduti, annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 31 luglio 1998.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso

la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione automa dei monopoli di Stato, il giorno 2 agosto 1998 alle ore 19. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 2 agosto 1998 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le prime tre imbarcazioni classificatesi nella «Gara di motonautica Venezia-Montecarlo», con le prime tre barche a vela classificatesi nella «Regata velica di Pantelleria» e con i primi tre sestieri classificatisi nella «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato alla imbarcazione classificatasi al primo posto della «Gara di motonautica Venezia-Montecarlo», al quale pertanto sara attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla barca a vela classificatasi al primo posto della «Regata velica di Pantelleria»; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al sestiere vincitore della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra le tre manifestazioni seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più imbarcazioni nella classifica della «Gara di motonautica Venezia-Montecarlo», si effettuerà il sorteggio fra le imbarcazioni classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più imbarcazioni, di più barche a vela e di più sestieri per uno dei posti delle separate classifiche delle tre manifestazioni, il premio corrispondente a detto posto, e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale delle imbarcazioni. delle barche a vela e dei sestieri giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle imbarcazioni, alle barche a vela ed ai sestieri in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle imbarcazioni, alle barche a vela ed ai sestieri partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti alle imbarcazioni, alle barche a vela ed ai sestieri eventualmente classificatisi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato o dalla dott.ssa Carmela Maresca, consigliere amministrativo della medesima Amministrazione.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

*Il direttore generale:* CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1998*
*Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 84*

**98A5378**

---

DECRETO 29 maggio 1998.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Bowling».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Bowling» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 1° giugno 1998 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Bowling».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, l'immagine di alcuni birilli e il prezzo di vendita al pubblico. Sul lato destro del biglietto è situata l'area del gioco, costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata la dicitura «gratta qui»; sotto l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui!» destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato del punteggio vincente impresso nell'area di gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 17.100.000.000. Sono previste otto categorie di premi attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse:

Ctg. 1ª n. 10 premi di L. 50.000.000 - combinazione: 8 birilli abbattuti;

Ctg. 2ª n. 40 premi di L. 10.000.000 - combinazione: 7 birilli abbattuti;

Ctg. 3ª n. 400 premi di L. 1.500.000 - combinazione: 6 birilli abbattuti;

Ctg. 4ª n. 80.000 premi di L. 50.000 - combinazione: 5 birilli abbattuti;

Ctg. 5ª n. 240.000 premi di L. 10.000 - combinazione: 4 birilli abbattuti;

Ctg. 6ª n. 560.000 premi di L. 5.000 - combinazione: 3 birilli abbattuti;

Ctg. 7ª n. 1.280.000 premi di L. 2.000 - combinazione: 2 birilli abbattuti;

Ctg. 8ª n. 3.840.000 premi di L. 1.000 - combinazione: 1 birillo abbattuto.

I premi di L. 1.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª e 3ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel temine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno dovoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1998

*Il direttore generale:* CUTRUPI

**98A5379**

---

DECRETO 10 giugno 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Terni.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 2043 del 9 giugno 1998 con la quale la procura generale della Repubblica di Perugia ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni nel giorno 1° giugno 1998 per operazioni di impianto del progetto NAD «Nuove architetture dipartimentali»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni è accertato nel giorno 1° giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 10 giugno 1998

*Il direttore regionale:* DI GIUGNO

**98A5380**

---

DECRETO 10 giugno 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Perugia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 2042 del 9 giugno 1998 con la quale la procura generale della Repubblica di Perugia ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia nel giorno 25 maggio 1998 per interventi tecnici e sistemistici intesi a rendere operativo il nuovo sistema informatico;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia è accertato nel giorno 25 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 10 giugno 1998

*Il direttore regionale:* DI GIUGNO

**98A5381**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 maggio 1998.

**Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, commemorative del 1600° anniversario della morte di S. Ambrogio.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da L. 50.000 commemorative del 1600° anniversario della morte di S. Ambrogio;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997, concernente le modalità di cessione ed il contingente delle monete suddette;

Vista la nota PZ/210060 del 29 aprile 1998, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato il numero delle monete cedute entro il termine stabilito;

Considerato che risultano vendute 5.750 monete, si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, commemorative del 1600° anniversario della morte di S. Ambrogio, già fissato all'art. 1 del decreto ministeriale del 19 settembre 1997, citato nelle premesse, viene rideterminato in L. 287.500.000 pari a n. 5.750 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

*Il Ministro:* CIAMPI

98A5382

DECRETO 21 maggio 1998.

**Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica superiore di S. Nicola di Bari.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica superiore di S. Nicola di Bari;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997, concernente le modalità di cessione ed il contingente delle monete suddette;

Vista la nota PZ/210060 del 29 aprile 1998, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato il numero delle monete cedute entro il termine stabilito;

Considerato che risultano vendute 5.400 monete, si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica superiore S. Nicola di Bari, già fissato all'art. 1 del decreto ministeriale del 19 settembre 1997, citato nelle premesse, viene rideterminato in L. 540.000.000 pari a n. 5.400 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

*Il Ministro:* CIAMPI

98A5383

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 giugno 1998.

**Determinazione, per l'anno accademico 1998/1999, del numero dei posti a livello nazionale, ripartizione degli stessi tra le università e modalità di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la direttiva CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, n. 16, che determina le condizioni minime che uno Stato membro, nel rilascio dei diplomi, certificati o altri titoli, deve prevedere per assicurare una valida formazione in medicina e chirurgia;

Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare, l'art. 4, commi 2, lettera *a)* e 4, nonché l'art. 5, comma 4;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e, in particolare l'art. 37, comma 5;

Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici nell'ambito del territorio nazionale rese dal Ministero della sanità nel corso degli incontri svoltisi negli anni 1996 e 1997;

Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre, per l'anno accademico 1998/1999, previa intesa con la confederazione dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, una riduzione complessiva del 10% rispetto all'anno accademico 1997/1998, realizzata sulla base dei seguenti criteri:

*a)* mantenimento dei posti assegnati alle Università in numero inferiore o uguale a 100 nell'anno accademico 1996/1997;

*b)* avvenuta costituzione di nuovi poli, facoltà o Università;

*c)* riparto dei residui posti fra gli atenei suddivisi in due fasce (fino a 300 studenti, oltre 300 studenti) da operarsi mediante la riduzione del 20% delle assegnazioni 1996/1997 realizzata in percentuale, rispettivamente, del 40 e 60% per le due fasce;

*d)* adozione di opportuni correttivi per gli atenei al limite tra l'una e l'altra fascia e per gli atenei che abbiano autonomamente determinato un numero di posti corrispondente o inferiore alla predetta percentuale di riduzione del 20%;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 1998/1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia è fissato in 5816 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 37, comma 5, della legge n. 40/1998 e in 425 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le università che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

Le università statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.

Art. 3.

Una commissione di valutazione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

*voto riportato agli esami di maturità:* 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso;

*voto della prova:* un punto per ogni risposta esatta; 0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate;

*distinzione degli* ex aequo: si provvede alla estrazione, in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria.

Art. 4.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1998

*Il Ministro*: BERLINGUER

ALLEGATO

CORSO DI LAUREA
IN MEDICINA E CHIRURGIA

| Università | Posti definiti a.a. 1998/1999 | |
|---|---|---|
| | Comunitari ed extra-comunitari, ex legge n. 40/1998, art. 37, comma 5 | Extracomunitari che non rientrano nella previsione art. 37, comma 5, legge n. 40/1998 |
| Ancona | 100 | 5 |
| Bari + Foggia | 247 | 14 |
| Bologna | 255 | 40 |
| Brescia | 136 | 10 |
| Cagliari | 170 | 0 |
| Catania | 208 | 10 |
| Catanzaro | 60 | 10 |
| Chieti - G. D'Annunzio | 180 | 20 |
| Ferrara | 119 | 10 |
| Firenze | 153 | 20 |
| Genova | 170 | 10 |
| L'Aquila | 100 | 10 |
| Messina | 187 | 20 |
| Milano I - Milano II | 343 | 15 |
| Milano Univ. Vita e Salute S. Raffaele | 70 | 0 |
| Modena | 94 | 10 |
| Napoli - Federico II | 213 | 25 |
| Napoli II + Caserta | 298 | 0 |
| Padova | 239 | 18 |
| Palermo | 245 | 12 |
| Parma | 170 | 20 |
| Pavia + Varese | 238 | 20 |
| Perugia + Terni | 139 | 16 |
| Pisa | 153 | 5 |
| Roma - La Sapienza | 445 | 24 |
| Roma - Tor Vergata | 127 | 10 |
| Roma - Campus Biomedico | 47 | 3 |
| Roma - Univ. Cattolica | 181 | 7 |
| Sassari | 100 | 10 |
| Siena | 107 | 6 |
| Torino + Novara + Polo S. Luigi | 265 | 30 |
| Trieste | 95 | 5 |
| Udine | 67 | 5 |
| Verona | 115 | 5 |
| Totale ... | 5816 | 425 |

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

98A5327

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 giugno 1998.

**Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Blopress».**

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 201/1997 del 16 dicembre 1997 con il quale la società Takeda Italia farmaceutici S.p.a., via Giovannino, 7 - Catania, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Blopress» con le specificazioni di seguito indicate:

«Blopress» 28 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451168/M (in base 10), 0ZWV50 (in base 32);

«Blopress» 28 compresse da 16 mg in blister - A.I.C. n. 033451269/M (in base 10), 0ZWV85 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 28 aprile 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale BLOPRESS è classificata come segue:

«Blopress» 28 compresse da 8 mg in blister;

A.I.C. n. 033451168/M (in base 10), 0ZWV50 (in base 32);

classe «A» con nota 73.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.870 (ex factory, IVA esclusa) con una quota di mercato del 75% del totale.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 46.000 (IVA inclusa).

«Blopress» 28 compresse da 16 mg in blister;

A.I.C. n. 033451269/M (in base 10), 0ZWV85 (in base 32);

classe A con nota 73.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 42.400 (ex factory, IVA esclusa) con una quota di mercato del 25% del totale.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 70.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., via Giovannino, 7 - Catania.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 12 giugno 1998

*Il capo del Dipartimento:* MARTINI

**98A5418**

---

DECRETO 12 giugno 1998.

**Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Ratacand».**

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 202/1997 del 17 dicembre 1997 con il quale la società Astra farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Ratacand» con le specificazioni di seguito indicate:

«Ratacand» 28 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033577180/M (in base 10), 100Q6W (in base 32);

«Ratacand» 28 compresse da 16 mg in blister - A.I.C. n. 033577305/M (in base 10), 100QBT (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che estende in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 28 aprile 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale RATACAND è classificata come segue:

«Ratacand» 28 compresse da 8 mg in blister;

A.I.C. n. 033577180/M (in base 10), 100Q6W (in base 32);

classe «A» con nota 73.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.870 (ex factory, IVA esclusa) con una quota di mercato del 75% del totale.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 46.000 (IVA inclusa)

«Ratacand» 28 compresse da 16 mg in blister;

A.I.C. n. 033577305/M (in base 10), 100QBT (in base 32);

classe «A» con nota 73 con una quota di mercato del 25% del totale.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 42.400 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 70.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 12 giugno 1998

*Il capo del Dipartimento:* MARTINI

**98A5419**

---

DECRETO 12 giugno 1998.

**Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Campto».**

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 110/1997 del 24 luglio 1997 con il quale la società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Campto» con le specificazioni di seguito indicate:

«Campto» 1 flaconcino 40 mg/2ml - A.I.C. n. 032949012/M (in base 10), 0ZFJSN (in base 32);

«Campto» 1 flaconcino 100 mg/5ml - A.I.C. n. 032949024/M (in base 10), 0ZFJT0 (in base 32);

«Campto» 5 flaconcini 100 mg/5ml - A.I.C. n. 032949036/M (in base 10), 0ZFJTD (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 28 aprile 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale CAMPTO è classificata come segue:

«Campto» 1 flaconcino 40 mg/2ml;

A.I.C. n. 032949012/M (in base 10), 0ZFJSN (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 135.000 (prezzo ex factory IVA esclusa);

«Campto» 1 flaconcino 100 mg/5ml;

A.I.C. n. 032949024/M (in base 10), 0ZFJT0 (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 330.000 (prezzo ex factory IVA esclusa).

«Campto» 5 flaconcini 100 mg/5ml;

A.I.C. n. 032949036/M (in base 10), 0ZFJTD (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.600.000 (prezzo ex factory IVA esclusa).

I prezzi sono validi fino ad un tetto di spesa di 4,7 miliardi (fatturato industria) per il 1998 e di 7,5 miliardi (fatturato industria) per il 1999.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 12 giugno 1998

*Il capo del Dipartimento:* MARTINI

**98A5420**

---

DECRETO 15 giugno 1998.

**Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Sodio cromoglicato GNR».**

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 192/1997 del 25 novembre 1997 con il quale la società GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano), è stata autorizzata ad immettere in commercio il medicinale «Sodio cromoglicato GNR» con le specificazioni di seguito indicate:

«Sodio cromoglicato GNR» inalatore pressurizzato dosato 5 mg;

A.I.C. n. 033752015/G (in base 10), 1060YH (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo del medicinale in oggetto.

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni in materia tributaria, finanziaria, e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 25 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il medicinale SODIO CROMOGLICATO GNR è classificato:

«Sodio cromoglicato GNR» inalatore pressurizzato dosato 5 mg;

A.I.C. n. 033752015/G (in base 10), 1060YH (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 20.200.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 giugno 1998

*Il capo del Dipartimento:* MARTINI

**98A5421**

---

DECRETO 15 giugno 1998.

**Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Beclometasone GNR».**

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 191/1997 del 25 novembre 1997 con il quale la società GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano), è stata autorizzata ad immettere in commercio il medicinale «Beclometasone GNR» con le specificazioni di seguito indicate:

«Beclometasone GNR "50"» inalatore pressurizzato dosato 50 μg;

A.I.C. n. 033753029/G (in base 10), 1061Y5 (in base 32);

«Beclometasone GNR "250"» inalatore pressurizzato dosato 250 μg;

A.I.C. n. 033753017/G (in base 10), 1061XT (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo del medicinale in oggetto.

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante

«Disposizioni in materia tributaria, finanziaria, e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 25 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il medicinale BECLOMETASONE GNR è classificato:

«Beclometasone GNR "50"» inalatore pressurizzato dosato 50 μg;

A.I.C. n. 033753029/G (in base 10), 1061Y5 (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 9.000;

«Beclometasone GNR "250"» inalatore pressurizzato dosato 250 μg,

A.I.C. n. 033753017/G (in base 10), 1061XT (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 33.100.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 giugno 1998

*Il capo del Dipartimento:* MARTINI

98A5422

## MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 14 aprile 1998.

**Riclassificazione della specialità medicinale «Asalex» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Asalex», a base di mesalazina, della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, nelle confezioni 30 supposte 400 mg, A.I.C. n. 027122035, 7 clismi 60 ml 2 g, A.I.C. n. 027122062, 7 clismi 60 ml 4 g, A.I.C. n. 027122098, risulta classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 21 luglio 1997 con cui la società Chiesi farmaceutici S.p.a. chiede la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Asalex», nelle confezioni sopra citate, rispettivamente ai prezzi di L. 33.600, L. 38.800 e L. 77.600, riallineandosi al farmaco di riferimento Asacol, della società Giuliani S.p.a., con sede in Milano, identico in rapporto al contenuto totale di principio attivo delle singole confezioni, ed avente la stessa forma farmaceutica e la stessa via di somministrazione;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute dell'11 settembre e del 23 dicembre 1997, con le quali è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe «A» della specialità medicinale «Asalex», nelle confezioni 7 clismi 60 ml 2 g, 7 clismi 60 ml 4 g e 30 supposte 400 mg, rispettivamente ai prezzi di L. 38.800, L. 77.600 e L. 33.400, I.V.A. compresa;

Vista la nota n. 1693 del 1° febbraio 1998 del Ministero della sanità con cui si chiede alla società Chiesi farmaceutici S.p.a., di dichiarare se intende accettare, per la specialità medicinale «Asalex», limitatamente alla confezione 30 supposte da 400 mg, il prezzo di L. 33.400, I.V.A. compresa;

Vista la nota del 2 marzo 1998 della società Chiesi farmaceuti S.p.a., con cui la medesima ha dichiarato di accettare, per quanto riguarda la specialità medicinale «Asalex» nella confezione sopra citata, il prezzo di L. 33.400, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Asalex», a base di mesalazina, della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle confezioni 7 clismi 60 ml 2 g, A.I.C. n. 027122062, 7 clismi 60 ml 4 g, A.I.C. n. 027122098, 30 supposte 400 mg, A.I.C. n. 027122035, rispettivamente ai prezzi di L. 38.800, L. 77.600, e L. 33.400, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 369*

**98A5375**

PROVVEDIMENTO 14 aprile 1998.

**Riclassificazione della specialità medicinale «Endorem» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco:

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997 nel quale la specialità medicinale denominata «Endorem», a base di nanoparticelle superparamagnetiche di ossido di ferro, della società Laboratoire Guerbet, con sede in Aulnay - Sous Bois - Francia, rappresentata in Italia dalla società Farmades S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 1 fiala da 8 ml corredata di perfusore per fleboclisi, ago e siringa, A.I.C. n. 031992011, risulta classificata in classe «A/H»;

Vista la comunicazione del 20 ottobre 1997 con cui la società Farmades S.p.a. informa che il prezzo di vendita al pubblico di L. 514.000 relativo alla specialità medicinale denominata «Endorem», nella confezione sopra citata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario n. 208, con decreto ministeriale 25 luglio 1997, risulta errato ritenendo invece corretto il prezzo di L. 660.000;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 febbraio 1998, con la quale, a seguito della verifica del prezzo indicato nella comunicazione sopra citata, è stata decisa la classificazione in classe «C» con dispensazione esclusivamente ospedaliera della specialità medicinale «Endorem», nella confezione 1 fiala da 8 mg corredata di perfusore per fleboclisi, ago e siringa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «ENDOREM», a base di nanoparticelle superparamagnetiche di ossido di ferro, della società Laboratoire Guerbet, con sede in Aulnay - Sous Bois - Francia, rappresentata in Italia dalla società Farmades S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 1 fiala da 8 mg corredata di perfusore per fleboclisi, ago e siringa; A.I.C. n. 031992011, è classificata nella classe «C» con dispensazione esclusivamente ospedaliera, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 370*

**98A5376**

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 15 giugno 1998.

**Rettifica al decreto dirigenziale 12 settembre 1995 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è sato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, 21 ottobre 1981 e 9 febbraio 1990, il decreto dirigenziale 12 settembre 1995, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista in particolare la non conformità tra il disposto dell'art. 2 del citato decreto dirigenziale 12 settembre 1995 e l'art. 10 del disciplinare di produzione ad esso annesso;

Vista la disparità di trattamento che l'art. 2 sopra citato crea fra i vecchi e nuovi iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine in questione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica dell'art. 2 del citato decreto dirigenziale 12 settembre 1995;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed approvate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto dirigenziale 12 settembre 1995 è abrogato.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», nelle tipologie «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» spumante, «Verdicchio dei Castelli dei Jesi» passito, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico riserva, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore, provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1998

*Il dirigente:* LA TORRE

98A5384

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 giugno 1998.

**Disposizioni in materia di classificazione e valutazione del portafoglio titoli delle imprese di assicurazione.** (Provvedimento n. 893.G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *a)* che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso;

Visto l'art. 15 del suddetto decreto legislativo n. 173/1997 che disciplina gli attivi patrimoniali ad utilizzo durevole;

Considerata la necessità di fornire istruzioni alle imprese in ordine alla classificazione in contabilità dei titoli, di debito e di capitale, al fine di assicurare il rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;

Dispone:

Art. 1.

*Classificazione del portafoglio titoli*

1. L'individuazione delle caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti investimenti ad utilizzo durevole ed investimenti ad utilizzo non durevole, al fine dell'assegnazione dei titoli nei comparti medesimi, da effettuarsi in via preventiva, deve formare oggetto di una specifica «deliberazione quadro» del competente organo amministrativo dell'impresa (consiglio di amministrazione o comitato esecutivo).

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve:

stabilire le linee guida per operare la classificazione in armonia con il quadro gestionale complessivo dell'impresa ed in particolare con gli impegni assunti, prendendo come riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del portafoglio titoli adottata dall'impresa stessa, prescindendo da situazioni di carattere contingente;

contenere elementi che consentano di assicurare in ogni momento la coerenza tra i principi generali in essa contenuti e l'operatività gestionale.

Art. 2.

*Criteri generali*

1. La classificazione dei titoli deve essere effettuata sulla base di un criterio funzionale ossia tenendo conto della loro destinazione, ad un uso durevole o non durevole, nell'ambito della strategia di gestione del portafoglio.

2. I titoli assegnati al comparto investimenti ad utilizzo durevole non possono in nessun caso formare oggetto di sistematiche operazioni di compravendita.

3. Il carattere durevole dell'investimento deve essere valutato in coerenza con la complessiva situazione economica e finanziaria, attuale e prospettica, dell'impresa.

4. La destinazione dei titoli a copertura delle riserve tecniche ovvero l'assegnazione alle «gestioni separate» collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili non è di per sé sufficiente a giustificare la loro classificazione nel comparto investimenti ad utilizzo durevole.

Art. 3.

*Operazioni su titoli classificati*

1. Le operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole, da effettuarsi comunque nel rispetto delle linee guida contenute nella deliberazione di cui all'art. 1 del presente provvedimento, devono essere ricondotte a situazioni che, nell'ambito di una corretta gestione del portafoglio, rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà.

2. Le operazioni di cui al comma 1, da portare a conoscenza del competente organo amministrativo dell'impresa, non richiedono l'assunzione di una nuova deliberazione allorché non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative dei singoli comparti.

3. Il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro deve avvenire sulla base del valore contabile del titolo alla data dell'operazione, determinato secondo i criteri della classe di provenienza. Successivamente al trasferimento, i titoli devono essere valutati secondo i criteri propri del comparto di destinazione. Restano ferme le disposizioni, in materia di gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili, impartite dall'Istituto con circolare n. 71 del 26 marzo 1987.

Art. 4.

*Obblighi di informazione*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e dall'allegato III allo stesso decreto, gli amministratori devono illustrare nella nota integrativa al bilancio di esercizio sia i criteri seguiti nella classificazione del portafoglio titoli sia le operazioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente provvedimento, indicandone le motivazioni e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite anche nelle rendicontazioni semestrali, ivi comprese quelle effettuate ai sensi della circolare di questo Istituto n. 248 del 9 giugno 1995, e nelle eventuali situazioni patrimoniali infrannuali.

Art. 5.

*Compiti del collegio sindacale*

1. Il collegio sindacale deve verificare tempestivamente che le linee guida stabilite nella deliberazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento siano coerenti con i parametri di riferimento individuati al comma 2 del medesimo articolo e risultino compatibili con le condizioni attuali e prospettiche di equilibrio economico-finanziario dell'impresa.

2. Il collegio sindacale deve verificare, inoltre, in sede di adempimenti sul bilancio di esercizio, la conformità degli atti di gestione alle suddette linee guida.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La deliberazione di cui all'art. 1 del presente provvedimento, ove non precedentemente assunta, deve essere adottata entro il 31 ottobre 1998. Copia del verbale contenente tale deliberazione e le eventuali successive modifiche deve essere inviata all'Istituto nei quindici giorni successivi alla data di adozione.

2. Le istruzioni contenute nel presente provvedimento si applicano a partire dalla redazione del bilancio dell'esercizio 1998.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

**98A5423**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sui distacchi, permessi ed aspettative sindacali, sottoscritto il 2 giugno 1998.**

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 2 aprile 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo del CCNL - Quadro transitorio su distacchi, permessi e aspettative sindacali nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL - Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 2 giugno 1998 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:

CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; RDB CUB; CIDA; UGL (ammessa con riserva),

per la sottoscrizione dell'allegato contratto collettivo nazionale quadro transitorio sui distacchi, permessi ed aspettative sindacali.

---

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO TRANSITORIO SUI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente contratto collettivo quadro transitorio si applica in tutti i comparti e nelle autonome aree dalla dirigenza, compresa quella medico-veterinaria.

Art. 2.

*Norma transitoria*

1. In relazione alle complesse modificazioni intervenute per effetto del decreto legislativo 14 novembre 1996, n. 396, sulla materia della rappresentatività nonché dei permessi, distacchi ed aspettative sindacali, le parti si impegnano a pervenire alla definitiva revisione dei criteri generali in tema di diritti sindacali nei luoghi di lavoro e delle prerogative sindacali nonché delle relative modalità di utilizzo mediante apposito contratto collettivo quadro da stipularsi entro il 31 marzo 1998.

2. Le parti si danno atto che — sulla base del rinvio delle materie alla contrattazione collettiva contenuta nella legge 11 luglio 1996, n. 365 — i CCNL quadro transitorio stipulati il 26 e 27 maggio 1997 hanno recepito e mantenuto in vigore, per le parti non disapplicate, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1994, n. 770, nonché i decreti ministeriali 5 maggio 1995, e che la disciplina risultante si applica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, e art. 11, comma 3, dei predetti CCNL quadro transitorio, fino all'entrata in vigore del contratto quadro definitivo previsto dal comma 1.

3. Nelle more, le parti stabiliscono di regolare, in via transitoria, i seguenti punti:

*a)* fino all'entrata in vigore del contratto collettivo quadro di cui al comma 1, i distacchi in atto potranno essere confermati con l'attuale procedura, prevista dai CCNL di cui al comma 2, utilizzando le flessibilità disciplinate nell'art. 3, comma 1, dei CCNL quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997;

*b)* i permessi di cui all'art. 5 dei citati CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, in quanto diretta applicazione dell'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, espressamente richiamata dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396/1997, sono mantenuti in via provvisoria e sperimentale sino alla stipulazione del contratto di cui al comma 1.

4. La disciplina prevista dai CCNL di cui al comma 2, ivi comprese le norme di rinvio, rimane in vigore sino alla sua sostituzione con il contratto quadro previsto dal comma 1.

98A5385

**Proroga del contratto collettivo nazionale quadro transitorio sui distacchi, permessi ed aspettative sindacali, sottoscritto il 2 giugno 1998.**

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 2 aprile 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo di proroga del CCNL - Quadro transitorio su distacchi, permessi e aspettative sindacali nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL - Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 2 giugno 1998 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; RDB CUB; CIDA; UGL (ammessa con riserva); COSMED (ammessa con riserva),

per la sottoscrizione dell'allegata proroga del contratto collettivo nazionale quadro transitorio sui distacchi, permessi ed aspettative sindacali.

---

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO TRANSITORIO SUI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente contratto collettivo quadro transitorio si applica in tutti i comparti e nelle autonome aree dalla dirigenza, compresa quella medico-veterinaria.

Art. 2.

*Norma transitoria*

1. In relazione alle complesse modificazioni intervenute sulla regolamentazione transitoria dei permessi, distacchi ed aspettative sindacali, per effetto del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e delle ulteriori modifiche di cui al decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1998 (in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*), riguardante tra l'altro gli accertamenti sull'effettiva rappresentatività, le parti si impegnano a pervenire ad apposito contratto collettivo quadro in tema di diritti sindacali e di prerogative sindacali da stipularsi entro il mese di maggio 1998. Sino alla predetta stipulazione avrà comunque efficacia la disciplina richiamata nel comma 2.

2. Nelle more, le parti stabiliscono di prorogare le disposizioni dei contratti collettivi quadro transitori nazionali stipulati il 26 e 27 maggio 1997 — che, rispettivamente, ai sensi dell'art. 12, comma 2, e art. 11, comma 3, hanno recepito e mantenuto in vigore, per le parti non disapplicate, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1994, n. 770, ed i relativi decreti ministeriali 5 maggio 1995 — nonché l'accordo quadro del 23 dicembre 1997.

98A5386

**Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998**

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 2 aprile 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo del CCNL - Quadro relativo alla composizione dei comparti di contrattazione collettiva, nonché della certificazione della Corte dei conti sull'assenza di costi per il medesimo CCNL - Quadro, il giorno 2 giugno 1998 alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; RDB CUB; CIDA; UGL (ammessa con riserva),

per la sottoscrizione dell'allegato contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione.

---

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

Art. 1.

*Area di applicazione*

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come novellati dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, relativi, rispettivamente, al:

personale non dirigente;

personale dirigente delle relative autonome aree di contrattazione.

Art. 2.

*Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva*

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

*A)* Comparto del personale dipendente dai Ministeri;

*B)* Comparto del personale degli enti pubblici non economici;

*C)* Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali;

*D)* Comparto del personale del servizio sanitario nazionale;

*E)* Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

*F)* Comparto del personale della scuola;

*G)* Comparto del personale dell'università;

*H)* Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Art. 3.

*Comparto del personale dipendente dai Ministeri*

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, comprende:

il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso il personale di cui all'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 4.

*Comparto del personale degli enti pubblici non economici*

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *B)*, comprende il personale — ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — dipendente:

dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni — ivi compreso l'istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) — ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);

dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali.

Art. 5.

*Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali*

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *C)*, comprende il personale dipendente:

dalle regioni a statuto ordinario;

dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);

dai comuni;

dalle province;

dalle comunità montane;

dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;

dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

dalle università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico;

dalle Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Art. 6.

*Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale*

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *D)*, comprende il personale dipendente:

dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;

dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni;

dagli istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Ordine mauriziano di Torino;

dall'ospedale Galliera di Genova;

dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;

dalle residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA).

2. Al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino all'inquadramento definitivo nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.

Art. 7.

*Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione*

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *E)*, comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria;

dal Centro interforze studi applicazioni militari (C.I.S.A.M.) (decreto ministeriale 28 aprile 1994);

dall'Istituto per le telecomunicazioni e della marina militare «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar);

dall'Area di ricerca di Trieste;

dall'INFM (Istituto nazionale di fisica della materia, istituito con decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506);

dall'Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991;

dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, istituita con legge del 21 gennaio 1994, n. 61 (ANPA).

2. Al personale dell'ANPA dal 1° gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino all'inquadramento definitivo si applicano i contratti collettivi di provenienza.

3. L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) già ricompresi tra gli enti di cui al primo alinea, al momento in cui sarà operativa la fusione prevista dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, assumeranno la denominazione di ISAE (Istituto di studi ed analisi economica).

Art. 8.

*Comparto del personale della scuola*

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *F)*, comprende:

il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali;

il personale dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza;

il personale di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'università.

Art. 9.

*Comparto del personale delle università*

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art 2, comma 1, lettera *G)* — ivi incluso il personale di cui all'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e ad eccezione dei professori e ricercatori — comprende il personale dipendente:

dalle università e dalle istituzioni universitarie;

dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;

dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma;

dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

Art. 10.

*Comparto del personale per le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo*

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *H)*, comprende il personale dipendente:

dalla Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);

dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A);

dal Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;

dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.).

2. Il contratto collettivo nazionale del comparto è articolato in modo da prevedere un'apposita sezione per ciascuna azienda.

Art. 11.

*Norme finali*

1. Fermi rimanendo i comparti di contrattazione definiti con il presente accordo, con successivo contratto — da stipularsi immediatamente dopo la costituzione dei Comitati di settore — ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 14 novembre 1997, n. 396 — si individueranno:

*a)* le autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza;

*b)* la collocazione — nell'ambito dei comparti — delle figure professionali per la relativa distinta disciplina;

*c)* la collocazione contrattuale dei segretari comunali e provinciali nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali.

2. Con il medesimo contratto del comma 1 si procederà, inoltre, a definire il comparto di appartenenza degli enti o delle agenzie di nuova istituzione, non ancora ricompresi nel presente contratto.

3. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997 oltre a quanto già previsto nel comma 2, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure del decreto legislativo n. 396/1997. Nelle sedi contrattuali di comparto potrà valutarsi l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori e per differenze funzionali interne.

4. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 396/1997, l'accordo del 19 luglio 1993, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ad eccezione degli articoli 11, comma 1 e 12, comma 1, nonché dell'art. 13, comma 3, che potranno essere rivisti nell'ambito del successivo contratto collettivo di cui all'art. 1.

5. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti regioni-autonomie locali e sanità, le parti ravvisano l'opportunità di realizzare omogeneità di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza. Nell'ambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, l'ARAN potrà assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguità degli stessi.

6. Ulteriori modifiche dell'assetto dei comparti ed aree contrattuali — ivi comprese quelle previste dai commi 1, 2 e 3 — saranno realizzate con le procedure contrattuali previste dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, che modifica il decreto legislativo n. 29/1993.

**98A5387**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti internazionali stradali di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 25 febbraio 1992.**

Il giorno 18 maggio 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti internazionali stradali di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 25 febbraio 1992, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 142 del 6 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68, supplemento ordinario n. 52, del 21 marzo 1996.

Conformemente all'art. 23, l'accordo stesso è entrato in vigore il 18 giugno 1998.

**98A5388**

**Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Ponta Delgada (Portogallo)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Il sig. Manuel Velho Tavares Carreiro Junior, console onorario in Ponta Delgada (Portogallo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

9) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A5389**

**Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Alice Springs (Australia)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Il sig. Antonio Natale Alicastro, agente consolare onorario in Alice Springs (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

5) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A5390**

**Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Salta (Argentina)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

La sig.ra Serafina Russo, vice console onorario in Salta (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione degli atti di stato civile pervenuti alle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri, fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Cordoba;

2) istruzione delle pratiche di cittadinanza e loro inoltro al consolato generale d'Italia in Cordoba per ogni decisone al riguardo;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi, e autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

6) rilascio di attestazioni di residenza nella circoscrizione ai cittadini italiani che abbiano presentato al vice consolato la relativa documentazione, debitamente trasmessa al consolato generale d'Italia in Cordoba;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A5391**

**Rilascio di exequatur**

In data 10 giugno 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Miljan Todorovic, console onorario della Repubblica slovacca a Trieste.

**98A5392**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## 163° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98 e n. 135/98 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10806** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.034/98 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «ASTRA» MOD. 3000

Calibro: MM 7,65 BROWNING (.32 ACP)

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7

Lunghezza delle canne: MM 101,5

Lunghezza dell'arma: MM 160

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA

Presentatore: TIRELLI ANTONIO IMPORTATORE DELL'ARMA

Classe: **C 1**

---

N. **10807** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «BLASER» MOD. K 77

Calibro: .308 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 500

Lunghezza dell'arma: MM 940

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG» S.N.C.

Classe: **C 5**

N. **10808** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. FORCE 38

Calibro: .38 SUPER AUTO

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13

Lunghezza delle canne: MM 113

Lunghezza dell'arma: MM 210

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»

Classe: **C 1**

---

N. **10809** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914/C/78 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS - 403 KONIG 98

Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM/7 REMINGTON MAGNUM

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

---

N. **10810** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299/C/93 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI

Denominazione: «KIMAR» MOD. CZ 75

Calibro: MM 9 PAK A SALVE

Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11

Lunghezza delle canne: MM 115

Lunghezza dell'arma: MM 203,5

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»

Classe: **C 14**

*Nota:* L'arma può essere denominata anche MOD. AUTO 75.

N. **10811** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299/C/93 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI

Denominazione: «KIMAR» MOD. CZ 75

Calibro: MM 8 K A SALVE

Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: MM 115

Lunghezza dell'arma: MM 203,5

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»

Classe: **C 14**

*Nota:* L'arma può essere denominata anche MOD. AUTO 75.

---

N. **10812** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158/C/81 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.» MOD. ANTARES

Calibro: .270 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 610

Lunghezza dell'arma: MM 1150

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.»

Classe: **C 5**

---

N. **10813** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158/C/81 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.» MOD. VENUS EXPRESS

Calibro: .270 WINCHESTER

Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 640

Lunghezza dell'arma: MM 1140

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.»

Classe: **C 5**

N. **10814** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158/C/81 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.» MOD. VENUS EXPRESS

Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM

Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1100

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.»

Classe: **C 5**

*Nota:* L'arma può essere corredata di due paia di canne intercambiabili giustapposte express lunghe rispettivamente mm 635 nel cal. .300 H. & H. Magnum e mm 560 nel cal. mm 8 × 57 JRS.

---

N. **10815** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX

Calibro: MM 6,5 × 55

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 570

Lunghezza dell'arma: MM 1100

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.» SU LICENZA «KRICO»

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»

Classe: **C 6**

*Nota:* L'arma può essere corredata di conversione (canna e caricatore per i calibri standard-canna caricatore ed estrattore per i calibri magnum) nei calibri .30-06, .270 Winchester, .308 Winchester (canna mm 570) e cal. mm 7 Remington Magnum, .300 Winchester Magnum (canna mm 620). Sull'arma il nome della ditta fabbricante «C.D. EUROPE S.R.L.» potrà apparire per intero o sotto forma di marchio così come depositato presso il Banco Nazionale di Prova.

---

N. **10816** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX

Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 620

Lunghezza dell'arma: MM 1150

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.» SU LICENZA «KRICO»

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»

Classe: **C 6**

*Nota:* L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore per i calibri standard-canna caricatore ed estrattore per i calibri magnum) nei calibri .300 Winchester Magnum, mm 9,3 × 64, mm 8 × 68 S (canna mm 620) e cal. .270 Winchester, .30-06 (canna mm 570). Sull'arma il nome della ditta fabbricante «C.D. EUROPE S.R.L.» potrà apparire per intero o sotto forma di marchio così come depositato presso il Banco Nazionale di Prova.

N. **10817** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX

Calibro: MM 8 × 68 S

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 620

Lunghezza dell'arma: MM 1150

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA «C.D. EUROPE S.R.L.» SU LICENZA «KRICO»

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»

Classe: **C 6**

*Nota:* L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore per i calibri standard-canna, caricatore ed estrattori per i calibri magnum) nei calibri .300 Winchester Magnum, mm 7 Remington Magnum, mm 9,3 × 64 (canna mm 620) e cal. .270 Winchester, .30-06 (canna mm 570). Sull'arma il nome della ditta fabbricante «C.D. EUROPE S.R.L.» potrà apparire per intero o sotto forma di marchio così come depositato presso il Banco Nazionale di Prova.

---

N. **10818** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX

Calibro: MM 9,3 × 64

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 620

Lunghezza dell'arma: MM 1150

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA «C.D. EUROPE S.R.L.» SU LICENZA «KRICO»

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»

Classe: **C 6**

*Nota:* L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore per i calibri standard-canna, caricatore ed estrattori per i calibri magnum) nei calibri .300 Winchester Magnum, mm 7 Remington Magnum, mm 8 × 68 S (canna mm 620) e cal. .270 Winchester, .30-06 (canna mm 570). Sull'arma il nome della ditta fabbricante «C.D. EUROPE S.R.L.» potrà apparire per intero o sotto forma di marchio così come depositato presso il Banco Nazionale di Prova.

---

N. **10819** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX

Calibro: .30-06

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 570

Lunghezza dell'arma: MM 1100

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA «C.D. EUROPE S.R.L.» SU LICENZA «KRICO»

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»

Classe: **C 6**

*Nota:* L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore per i calibri standard-canna, caricatore ed estrattori per i calibri magnum) nei calibri mm 6,5 × 55, .270 Winchester, .308 Winchester (canna mm 570) e cal. mm 7 Remington Magnum, .300 Winchester Magnum (canna mm 620). Sull'arma il nome della ditta fabbricante «C.D. EUROPE S.R.L.» potrà apparire per intero o sotto forma di marchio così come depositato presso il Banco Nazionale di Prova.

N. **10820** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX

Calibro: .222 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 570

Lunghezza dell'arma: MM 1100

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA «C.D. EUROPE S.R.L.» SU LICENZA «KRICO»

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»

Classe: **C 6**

*Nota:* L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore per i calibri standard-canna, caricatore ed estrattori per i calibri magnum) nei calibri .243 Winchester, .270 Winchester, .30-06 (canna mm 570) e cal. mm 7 Remington Magnum, mm 9,3 × 64 (canna mm 620). Sull'arma il nome della ditta fabbricante «C.D. EUROPE S.R.L.» potrà apparire per intero o sotto forma di marchio così come depositato presso il Banco Nazionale di Prova.

---

N. **10821** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX

Calibro: .243 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 570

Lunghezza dell'arma: MM 1100

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA «C.D. EUROPE S.R.L.» SU LICENZA «KRICO»

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»

Classe: **C 6**

*Nota:* L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore per i calibri standard-canna, caricatore ed estrattori per i calibri magnum) nei calibri mm 6,5 × 55, .270 Winchester, .308 Winchester (canna mm 570) e cal. mm 7 Remington Magnum, .300 Winchester Magnum (canna mm 620). Sull'arma il nome della ditta fabbricante «C.D. EUROPE S.R.L.» potrà apparire per intero o sotto forma di marchio così come depositato presso il Banco Nazionale di Prova.

---

N. **10822** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX

Calibro: .270 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 570

Lunghezza dell'arma: MM 1100

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA «C.D. EUROPE S.R.L.» SU LICENZA «KRICO»

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»

Classe: **C 6**

*Nota:* L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore per i calibri standard-canna, caricatore ed estrattori per i calibri magnum) nei calibri .30-06, .308 Winchester, .222 Remington (canna mm 570) e cal. mm 7 Remington Magnum, mm 9,3 × 64 (canna mm 620). Sull'arma il nome della ditta fabbricante «C.D. EUROPE S.R.L.» potrà apparire per intero o sotto forma di marchio così come depositato presso il Banco Nazionale di Prova.

N. **10823** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX

Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 620

Lunghezza dell'arma: MM 1150

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA «C.D. EUROPE S.R.L.» SU LICENZA «KRICO»

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»

Classe: **C 6**

*Nota:* L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore per i calibri standard-canna, caricatore ed estrattori per i calibri magnum) nei calibri mm 7 Remington Magnum, mm 9,3 × 64, mm 8 × 68 S (canna mm 620) e cal. .270 Winchester, .30-06 (canna mm 570). Sull'arma il nome della ditta fabbricante «C.D. EUROPE S.R.L.» potrà apparire per intero o sotto forma di marchio così come depositato presso il Banco Nazionale di Prova.

---

N. **10824** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX

Calibro: .308 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 570

Lunghezza dell'arma: MM 1100

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA «C.D. EUROPE S.R.L.» SU LICENZA «KRICO»

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»

Classe: **C 6**

*Nota:* L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore per i calibri standard-canna, caricatore ed estrattori per i calibri magnum) nei calibri mm .222 Remington, .270 Winchester, .30-06 (canna mm 570) e cal. mm 7 Remington Magnum, .300 Winchester Magnum (canna mm 620). Sull'arma il nome della ditta fabbricante «C.D. EUROPE S.R.L.» potrà apparire per intero o sotto forma di marchio così come depositato presso il Banco Nazionale di Prova.

---

N. **10825** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «MARLIN» MOD. 45

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5

Lunghezza delle canne: MM 419,1

Lunghezza dell'arma: MM 900

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 7**

*Nota:* Il caricatore dell'arma deve contenere per costruzione n. 5 cartucce.

N. **10826** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 410
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM 101,6
Lunghezza dell'arma: MM 190,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

---

N. **10827** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 4013 TSW (TACTICAL SMITH & WESSON)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM 88,9
Lunghezza dell'arma: MM 174,6
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

---

N. **10828** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 4053 TSW (TACTICAL SMITH & WESSON)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM 88,9
Lunghezza dell'arma: MM 174,6
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

---

N. **10829** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 4513 TSW (TACTICAL SMITH & WESSON)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 95,3
Lunghezza dell'arma: MM 182
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **10830** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 4553 TSW (TACTICAL SMITH & WESSON)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 95,3
Lunghezza dell'arma: MM 182
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

---

N. **10831** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 638 AIRWEIGHT
Calibro: .38 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 50,8
Lunghezza dell'arma: MM 160,3
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 2**

---

N. **10832** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. 98 ORIGINAL MAGNUM
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

---

N. **10833** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. 98 ORIGINAL MAGNUM
Calibro: .404 RIMLESS N.E. (404 JEFFERY RIMLESS)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10834** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. 98 ORIGINAL MAGNUM

Calibro: .416 RIGBY

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1140

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 6**

---

N. **10835** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. 98 ORIGINAL MAGNUM

Calibro: .458 WINCHESTER MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1140

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 6**

---

N. **10836** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. 98 ORIGINAL MAGNUM

Calibro: .460 WEATHERBY MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1140

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 6**

N. **10837** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «HERMANN WEIHRAUCH» MOD. HW 950 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: MM 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 410

Lunghezza dell'arma: MM 1085

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 11**

*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. **10838** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «HERMANN WEIHRAUCH» MOD. HW 950

Calibro: MM 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 410 CON CONTRAPPESO

Lunghezza dell'arma: MM 1085

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 11**

*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. **10839** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «HERMANN WEIHRAUCH» MOD. HW 977

Calibro: MM 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 370 PARTE RIGATA COMPRESO FRENO DI BOCCA MM 450

Lunghezza dell'arma: MM 1110

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 11**

*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10840** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 15 maggio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DIANA» MOD. 46
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 440
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 11**
*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

## NOTE

Al n. 3044 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «MAUSER» Mod. 1896/12 cal. mm 9 Mauser (canna mm 135) ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «ADLER» mod. 1896/12 cal. mm 9 Mauser (canna mm 139,7). Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potrà apparire anche il marchio Mauser.

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 7 aprile 1998.

Ai numeri 10408, 10467, 10555, 10556 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di conversione (canna - carrello - molla - guidamolla e caricatore da 10 colpi) in cal. .22 L.R., prodotta dalla ditta JONATHAN ARTHUR CIENER INC. (U.S.A.).

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 7 aprile 1998.

Alle armi iscritte ai numeri 4082, 4635 e 7670 del Catalogo corredate di conversioni in cal. .22 L.R. è inserita la seguente nota: Le conversioni sono prodotte dalla ditta JONATHAN ARTHUR CIENER, INC. (U.S.A.).

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 7 aprile 1998.

Al n. 8482 del Catalogo dove è iscritta la carabina semiautomatica «COLT« mod. Sporter Lightweight cal. .223 Remington (canna mm 406). L'arma deve impiegare un caricatore-serbatoio strutturato per contenere solo ed unicamente 5 colpi - è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. MATCH TARGET LIGHTWEIGHT.

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 7 aprile 1998.

Ai numeri 5808, 5809, 7879, 7880 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di canna intercambiabile in cal. .45 ACP.

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 7 aprile 1998.

## RETTIFICHE

Ai numeri 10285, 10288, 10289, 10290, 10363 del Catalogo dove è scritto: lunghezza della canna: MM 620, leggasi: lunghezza della canna: MM 660.

Al n. 10003 del Catalogo dove è scritto: lunghezza delle canne: CON FRENO DI BOCCA MM 712,4, leggasi: lunghezza delle canne: MM 660 CON FRENO DI BOCCA MM 705.

Al n. 10718 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza della canna: MM 596,8 COMPRESO FRENO DI BOCCA, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 596,8 CON FRENO DI BOCCA MM 634,3.

## ERRATA-CORRIGE

Al n. 10689 del Catalogo dove è scritto: presentatore: PICHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.», leggasi: presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.».

Ai numeri 10719, 10721, 10723, 10725, 10727, 10729, 10731, 10733, 10735, 10737, 10739 dove è scritto: presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.», leggasi: presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.».

**98A5393**

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 23 giugno 1998*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1769,58 |
| ECU | 1950,08 |
| Marco tedesco | 985,29 |
| Franco francese | 293,89 |
| Lira sterlina | 2953,08 |
| Fiorino olandese | 874,13 |
| Franco belga | 47,768 |
| Peseta spagnola | 11,608 |
| Corona danese | 258,70 |
| Lira irlandese | 2480,24 |
| Dracma greca | 5,840 |
| Escudo portoghese | 9,621 |
| Dollaro canadese | 1201,83 |
| Yen giapponese | 12,797 |
| Franco svizzero | 1180,51 |
| Scellino austriaco | 140,04 |
| Corona norvegese | 233,48 |
| Corona svedese | 223,45 |
| Marco finlandese | 324,16 |
| Dollaro australiano | 1077,14 |

**98A5504**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem XL Recordati» a «Diltiazem Recordati».

*Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 100 del 28 maggio 1998*

È approvata la modifica della denominazione della specialità medicinale da DILTIAZEM XL RECORDATI a DILTIAZEM RECORDATI, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Diltiazem Recordati» 28 cps a rilascio modificato 120 mg;
A.I.C. n. 032808014;

«Diltiazem Recordati» 28 cps a rilascio modificato 180 mg;
A.I.C. n. 032808026;

«Diltiazem Recordati» 28 cps a rilascio modificato 240 mg;
A.I.C. n. 032808038.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., via M. Civitali, 1 - 20148 Milano.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati solo nelle parti riportanti la suddetta variazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A5394**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Telfast 180»

*Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 103 dell'11 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TELFAST 180 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

compresse film rivestite:

«Telfast 180» 20 comprese film rivestite da 180 mg;
A.I.C. n. 033303037/M.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a. - Via R. Lepetit - Lainate (Milano),

è modificata come segue:

l'estensione del periodo di validità è variata da 18 a 24 mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A5396**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Telfast 120»

*Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 104 dell'11 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TELFAST 120 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

compresse film rivestite:

«Telfast 120» 20 comprese film rivestite da 120 mg;
A.I.C. n. 033303049/M.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a. - Via R. Lepetit - Lainate (Milano),

è modificata come segue:

l'estensione del periodo di validità è variata da 18 a 24 mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A5395**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio-Insulin Pen»

*Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 106 del 16 giugno 1998*

È autorizzato il cambio della denominazione della specialità medicinale BIO-INSULIN PEN nella confezioni di seguito indicate:

«Bio Insulin I» cartucce 5 tubofiale 1,5 ml - 100 U.I./ml;
A.I.C. n. 025802289;

«Bio Insulin R» cartucce 5 tubofiale 1,5 ml - 100 U.I./ml;
A.I.C. n. 025802227;

«Bio Insulin 10/90» cartucce 5 tubofiale 1,5 ml - 100 U.I./ml;
A.I.C. n. 025802291;

«Bio Insulin 20/80» cartucce 5 tubofiale 1,5 ml - 100 U.I./ml;
A.I.C. n. 025802303;

«Bio Insulin 30/70» cartucce 5 tubofiale 1,5 ml - 100 U.I./ml;
A.I.C. n. 025802315;

«Bio Insulin 40/60» cartucce Pen 5 tubofiale 1,5 ml - 100 U.I./ml;
A.I.C. n. 025802327.

Titolare A.I.C.: Lilly Deutschland GmbH (Germania).

La ditta è autorizzata a mantenere in commercio le confezioni contenenti gli stampati precedentemente autorizzati sino ad esaurimento scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A5397**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Movicol»

*Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 107 del 16 giugno 1998*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MOVICOL nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

polvere per soluzione orale:

10 buste 13,8 g;

A.I.C. n. 029851019/M;

20 buste 13,8 g;

A.I.C. n. 029851021/M.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l. - Via Panzini, 13 - Milano, e modificata come segue:

il periodo di validità per la soluzione ricostituita è di sei ore se conservata in frigorifero (2-8°) in contenitore coperto.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernenti la variazione approvata e devono riportare le modalità di conservazione ed utilizzazione indicate nella notifica dello stato referente del 22 agosto 1997 e allegata al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A5398**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24351 del 16 aprile 1998, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997, della ditta S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia è unità di via di Tor Sapienza - Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia e unità di via di Tor Sapienza - Roma, per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24352 del 16 aprile 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di cinque dipendenti, per il periodo dal 23 settembre 1997 al 22 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24353 del 16 aprile 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 20 marzo 1998, n. 52, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, in favore di centotrentacinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa in Arbatax (Nuoro), è autorizzata, nella misura ridotta del 10%, l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 novembre 1997 al 13 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 maggio 1998 al 13 luglio 1998.

È autorizzato, altresì, l'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24354 del 16 aprile 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 21 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità dell'area di Brindisi, per il periodo dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1998 con decorrenza 21 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e cantieri Enichem Brindisi.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e Cantieri Enichem Brindisi, per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1998 con decorrenza 9 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 marzo 1997 al 9 marzo 1998, della ditta S.p.a. Dioguardi, con sede in Bari e unità di Bari, Milano e Roma.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Dioguardi, con sede in Bari e unità di Bari, Milano e Roma, per il periodo dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1997 con decorrenza 10 marzo 1997;

4) a seguito dell'approvazione del progamma per crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con effetto dal 1° settembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica S. Martino, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unità di Montecorvino Rovella (Salerno), per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1998 con decorrenza 1° marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24355 del 16 aprile 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 agosto 1996 al 4 settembre 1996, della ditta S.p.a. Intel, con sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari).

Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997 con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Intel, con sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24356 del 16 aprile 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, della ditta S.c. a r.l. C.E.L.I., con sede in Trapani e unità di Santa Ninfa (Trapani).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. C.E.L.I., con sede in Trapani e unità di Santa Ninfa (Trapani), per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 24280.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24357 del 16 aprile 1998:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Officine Galileo, dal 20 dicembre 1996 Alenia difesa azienda Finmeccanica, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze).

Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998 - favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Galileo, dal 20 dicembre 1996 Alenia difesa azienda Finmeccanica, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1° giugno 1998, della ditta S.p.a. Cyanamid Italia, con sede in Aprilia (Roma) e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cyanamid Italia, con sede in Aprilia (Roma) e unità di Catania, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1998 con decorrenza 2 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24358 del 16 aprile 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Permaflex, con sede in Frosinone località Valle Fioretta, e unità di Bari, Catania, Palermo, Teramo; depositi di Torino, Genova, Treviso, Frosinone, Milano, Bologna, Pistoia, Frosinone, Napoli, Pistoia località Gello.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Permaflex, con sede in Frosinone località Valle Fioretta, e unità di Bari, Catania, Palermo, Teramo; depositi di Torino, Genova, Treviso, Frosinone, Milano, Bologna, Pistoia, Frosinone, Napoli, Pistoia località Gello, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Ondaflex, con sede in Frosinone località Valle Fioretta, e unità di Frosinone.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ondaflex, con sede in Frosinone località Valle Fioretta, e unità di Frosinone, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 novembre 1997, della ditta S.p.a. S.I.L.I., con sede in Frosinone località Valle Fioretta e unità di Frosinone e Pistoia.

Art. 3-*bis* legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.I.L.I., con sede in Frosinone località Valle Fioretta e unità di Frosinone e Pistoia, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24359 del 16 aprile 1998 è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 luglio 1997 al 14 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unità di Vado Ligure (Savona).

Parere comitato tecnico del 18 marzo 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996, con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unità di Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 14 luglio 1997 al 14 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 14 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24360 del 16 aprile 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.c. a r.l. Società cooperativa comprensoriale Capua, con sede in Caserta e unità di Vetulazio (Caserta).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Società cooperativa comprensoriale Capua, con sede in Caserta e unità di Vetulazio (Caserta), per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997.

Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24361 del 16 aprile 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 novembre 1997 con effetto dal 1° marzo 1995, in favore dei lavoratori interesssati, dipendenti dalla ditta S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo) per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1° settembre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 23771/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24362 del 16 aprile 1998, è approvato il programma per conversione aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1° giugno 1999, della ditta S.r.l. Newcompel, con sede in Torino e unità di San Damiano d'Asti (Asti).

Pare comitato tecnico del 31 marzo 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Newcompel, con sede in Torino e unità di San Damiano d'Asti (Asti), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1997 con decorrenza 2 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24363 del 16 aprile 1998:

1) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997, della ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e unità di Crispiano (Taranto).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e unità di Crispiano (Taranto), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 2 giugno 1997;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1° giugno 1998, della ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e cantiere c/o Ilva - Taranto.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e cantiere c/o Ilva - Taranto, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 novembre 1997 con effetto dal 25 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza 25 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998, della ditta S.p.a. Calzaturificio S. Mango, con sede in S. Mango sul Calore (Avellino) e unità di S. Mango sul Calore (Avellino).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione

salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio S. Mango, con sede in S. Mango sul Calore (Avellino) e unità di S. Mango sul Calore (Avellino), per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 25 ottobre 1996, n. 189 - contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1° giugno 1998, della ditta S.r.l. Organic Chemicals, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Organic Chemicals, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, della ditta S.r.l. Erremme, con sede in via Cappella Vecchia n. 11 - Napoli e unità di Saviano (Napoli).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Erremme, con sede in via Cappella Vecchia n. 11 - Napoli e unità di Saviano (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 agosto 1997 con decorrenza 1° luglio 1997;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta S.r.l. C. & P. Style, con sede in Bazzano (L'Aquila), e unità di Bazzano - nucleo industriale (L'Aquila).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C. & P. Style, con sede in Bazzano (L'Aquila) e unità di Bazzano - nucleo industriale (L'Aquila), per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, della ditta S.r.l. Calzaturificio Vittorio Liccardo, con sede in Napoli e unità di Teverola (Caserta).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio Vittorio Liccardo, con sede in Napoli e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24364 del 16 aprile 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 agosto 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 agosto 1997, con effetto dal 16 giugno 1997, in favore dei lavortori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valtib, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 16 dicembre 1997;

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998, della ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unità di (Foggia).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 3 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unità di Foggia, per il periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 10 ottobre 1996, n. 782 - contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24365 del 16 aprile 1998:

1) è approvato il progamma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1997 n. 22686/5-6.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta, con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 27 dicembre 1996 al 5 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1997 con decorrenza 6 novembre 1996.

Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24366 del 16 aprile 1998:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 9 gennaio 1997 all'8 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Decision System International, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Barletta (Bari), Bologna, Buccinasco

(Milano), Casoria (Napoli), Genova, Osimo (Ancona), Padova, Parma, Pisa, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Tavagnacco (Udine), Torino, Verona.

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1997, con effetto dal 9 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Decision System International, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Barletta (Bari), Bologna, Buccinasco (Milano), Casoria (Napoli), Genova, Osimo (Ancona), Padova, Parma, Pisa, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Tavagnacco (Udine), Torino, Verona, per il periodo dal 9 gennaio 1997 all'8 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1997 con decorrenza 9 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24367 del 16 aprile 1998:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997, della ditta S.p.a. Te.Ca., con sede in Reggio Calabria fraz. S. Gregorio (Reggio Calabria), e unità di Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Te.Ca., con sede in Reggio Calabria, frazione S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1996 con decorrenza 25 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**98A5188**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 4 5 0 9 8 *

**L. 1.500**